

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE E DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO**

Art. 1 Natura e scopo del regolamento

Art. 2 Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami abilitativi  
**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROVE D'ESAME**

Art. 3 Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per Direttore Tecnico delle Agenzie di Viaggi e Turismo

Art. 4 Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione agli esami abilitativi per Guida Turistica, Accompagnatore Turistico, Guida naturalistica e Tecnico di comunicazione e marketing turistico

Art. 5 Istituzione di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame

Art. 6 Esclusione e nullità delle prove d'esame

## **COMMISSIONI ESAMINATRICI**

Art. 7 Composizione e mansioni delle Commissioni, predisposizione e correzione delle prove, compensi

## **REQUISITI RICHIESTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI CONSEGUITI ALL'ESTERO**

Art. 8 – Requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione di accompagnatore turistico e di direttore tecnico conseguiti all'estero

## **APPLICAZIONE DELLA L. 2 aprile 2007, n. 40 e della D.G.R. 3 luglio 2007, n. 1981 RELATIVAMENTE ALLE GUIDE ED AGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI**

Art. 9 Requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della L. 2 aprile 2007, n. 40 per le guide turistiche ed accompagnatori turistici

Art. 10 Presentazione delle domande

Art. 11 Esiti della verifica

## **ISCRIZIONE E GESTIONE DEGLI ALBI ED ELENCHI PROVINCIALI**

Art. 12 Iscrizione negli albi ed elenchi provinciali e rilascio del Diploma provinciale

Art. 13 Gestione degli elenchi provinciali

Art. 14 Comunicazione di effettivo esercizio dell'attività

## **DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. 69/2009**

Art. 15 Determinazione del termine dei procedimenti relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

**Art. 1 - Natura e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'indizione e lo svolgimento degli esami di abilitazione per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi provinciali delle guide turistiche, accompagnatori turistici, guide naturalistiche e tecnici di comunicazione e marketing turistico.

Le Province approvano, almeno ogni due anni il bando d'esame per l'esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (L.R. 9/2006 artt. 49 e 65).

2. Ai sensi della L. 40/2007 e della D.G.R. 29 giugno 2007, n. 725 disciplina l'accesso alla professione di accompagnatore turistico per coloro che sono in possesso della laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente.

3. Ai sensi degli artt. 47 comma 5 e 65 comma della L.R. 9/2006 disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno stato membro dell'unione europea o altro stato estero alla professione di di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

3. Il presente regolamento stabilisce:

- a. il contributo da versare quale quota di partecipazione alle spese di espletamento delle procedure d'esame;
- b. i criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni esaminatrici;
- c. i criteri e le modalità d'espletamento degli esami;
- d. la modalità di iscrizione e di gestione degli elenchi provinciali;
- f. l'indicazione del termine dei procedimenti ivi descritti

**Art. 2 - Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami abilitativi**

1. I candidati che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo e di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi provinciali delle guide, accompagnatori turistici, guide naturalistiche e tecnico di comunicazione e marketing turistico, devono presentare domanda, in bollo, secondo facsimile redatto dall'Amministrazione, entro il termine indicato nel bando.

Il bando verrà pubblicato di regola per 30 gg. all'Albo provinciale e sarà inserito nel sito internet della Provincia e sarà data ampia diffusione a Comuni, Comunità Montane e Pro Loco.

2. Le domande di ammissione dovranno essere spedite a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno o ovvero presentata direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Per le domande trasmesse per posta, la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale di spedizione; Per le domande presentate a mano farà fede il "timbro di posta in arrivo", apposto dall'Ente; La domanda trasmessa per posta entro il termine di scadenza dovrà, comunque, pervenire a questo ente entro il sesto giorno successivo a quella della scadenza, pena l'esclusione dall'esame;

Non saranno prese in considerazione, le domande che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenute a questo ente entro il suddetto termine, che sarà attestato dal "timbro di posta in arrivo", apposto dall'ufficio competente;

3. La domanda dovrà essere firmata in calce, e non necessita, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, della autenticazione della firma.

**Art. 3 - Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per Direttore Tecnico delle agenzie di viaggio e turismo**

1. Può presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità per Direttore Tecnico delle agenzie di viaggio e turismo il candidato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione prevista dal bando, risulti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) residenza o domicilio in uno dei Comuni della Regione Marche;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o diploma conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre in caso di superamento dell'esame, una copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, e dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità.(L. 29/2006).

Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio in un paese extra U.E., nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
- per i cittadini di stati membri della UE che hanno conseguito il titolo di studio in un paese extra U.E. e i cittadini di Stati extra UE, che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità.

2. Nella domanda di partecipazione dovrà indicare la seconda lingua estera in cui intende sostenere l'esame oltre a quella inglese.

**Art. 4 - Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione agli esami abilitativi per Guida turistica, Accompagnatore turistico, Guida naturalistica e Tecnico di comunicazione e marketing turistico;**

1. Può presentare domanda di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio di guida turistica, accompagnatore turistico, guida naturalistica e tecnico di comunicazione e marketing turistico il candidato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione prevista dal bando, risulti in possesso dei requisiti sotto elencati:

a) età non inferiore ai 18 anni;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o diploma conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà produrre a seguito di notifica di avvenuto superamento dell'esame abilitante, una copia autenticata del titolo di studio con allegata traduzione debitamente legalizzata, in lingua italiana e dichiarazione di equipollenza o riconoscimento in Italia dalla competente autorità (L. 29/2006).

Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio in un paese extra U.E., nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
- per i cittadini di stati membri della UE che hanno conseguito il titolo di studio in un paese extra U.E. e i cittadini di Stati extra UE, che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio con specificazione che il titolo consente l'accesso agli studi universitari

2. Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la/le lingua/e straniera/e per la/e quale/i il candidato chiede l'abilitazione relativamente alla figura di guida turistica (minimo una lingua), mentre per guida naturalistica e tecnico di comunicazione e marketing turistico l'opzione è facoltativa e per accompagnatore turistico è obbligatoria la scelta dell'inglese che verrà sostenuto esclusivamente all'orale

3. I candidati all'esame di Guida Turistica devono obbligatoriamente indicare nella domanda almeno una lingua straniera tra le quattro principali europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo);

4. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione in una delle professioni turistiche previste dalla normativa previgente non sono soggetti alla verifica della conoscenza della lingua straniera ove prevista.

In particolare per le guide turistiche già abilitate in una provincia del territorio regionale, in altre regioni o all'estero come previsto dall'art. 51 della L.R. 9/2006 il conseguimento dell'abilitazione nella provincia prescelta avviene tramite il superamento di una sola prova che si intende sia scritta che orale che accerti la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle

gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visite turistica nel territorio prescelto

5. Gli abilitati all'esercizio delle professioni di guida turistica o naturalistica in altra regione, ai sensi dell'art. 51 comma 1 possono conseguire l'abilitazione in altre professioni senza sostenere l'esame nelle materie per le quali lo abbiano già sostenuto.

**Art. 5- Contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame**

1. L'ammissione agli esami di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni turistiche è subordinata al preventivo pagamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame.

2. La misura del contributo, sarà determinata con delibera di Giunta Provinciale, sulla base dei costi presunti da sostenere per l'espletamento degli esami.

Le modalità di versamento, saranno stabilite nel bando di indizione degli esami.

3. Tale quota in nessun caso verrà rimborsata.

**Art. 6 – Casi di esclusione o annullamento delle prove d'esame**

1. I sottoelencati casi determinano l'esclusione della partecipazione agli esami ovvero l'annullamento delle prove d'esame sostenute:

- a) mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 2-3 e 4 del presente regolamento;
- b) presentazione fuori termini della domanda;
- c) mancato versamento del contributo alle spese;
- d) accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- e) mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami, che non sia regolarizzata entro il termine stabilito dall'amministrazione;
- f) mancata indicazione della lingua straniera, che non sia regolarizzata entro il termine stabilito dall'amministrazione;
- h) mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza o domicilio e recapito, che non sia regolarizzata entro il termine stabilito dall'amministrazione

Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati.

2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, sono motivo di nullità delle prove d'esame e di non iscrizione nell'elenco provinciale ovvero di rilascio dell'attestato di abilitazione e del tesserino di riconoscimento.

**Art. 7 -Composizione e funzioni delle Commissioni esaminatrici - Predisposizione e correzione delle prove – Compensi.**

Ai sensi dell'art. 5 della D.G.R. del 25 giugno 2007 n. 688, la commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo istituita presso la Provincia è così composta:

- a) un dirigente del servizio provinciale competente che la presiede;
- b) un direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo operante nella Provincia indicato dalla associazione di categoria più rappresentativa sul territorio provinciale, ove costituita;
- c) due docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie d'esame;
- d) un docente per ciascuna lingua estera oggetto d'esame;

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore a D3.

La commissione giudicatrice resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.

Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui alla lettera a) e c) nonché in sede d'esame di valutazione di ciascun candidato alla lettera d).

Ai sensi dell'art 4 della D.G.R. del 29 giugno 2007 n. 725, la commissione d'esame per il riconoscimento dell'esercizio delle professioni turistiche è così composta:

- a) un dirigente del servizio provinciale competente che la presiede;
- b) un esperto di legislazione turistica;
- c) due esperti competenti nelle materie d'esame attinenti la professione di cui uno in rappresentanza della categoria professionale interessata, ove costituita;
- d) un docente per ciascuna lingua estera oggetto d'esame;

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore a D3.

La commissione giudicatrice resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.

Ai sensi dell'art. 47 del T.U. sul turismo le commissioni giudicatrici relative al riconoscimento delle professioni turistiche devono avere al loro interno almeno due docenti universitari

I compensi dei membri di entrambi le commissioni ai sensi dell'art 75 comma 1 della L.R. 9/2006 sono così stabiliti:

ai componenti e al segretario delle commissioni provinciali anche dipendenti dell'ente competente (tra cui anche i dipendenti con incarico di dirigente e di posizione organizzativa) nel caso di attività svolta fuori dell'orario di servizio spettano un'indennità di seduta pari ad euro 100,00.

***Art. 8 – Requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione di accompagnatore turistico e di direttore tecnico conseguiti all'estero***

Ai sensi degli artt. 47 comma 5 e 65 comma 5 della L.R. 9/2006 la provincia deve provvedere al riconoscimento dei titoli abilitanti alla professione di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo rilasciati da uno stato membro dell'unione europea o altro stato estero ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

Si rimanda pertanto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007.

***Art. 9 - Requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della L. 2 aprile 2007, n. 40***

1. Come stabilito dalla D.G.R. 29 giugno 2007 n. 725 conseguono l'abilitazione per l'esercizio di guida turistica di cui all'art. 46, comma 1, della L.R. 9/2006 coloro che posseggono i titoli di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, previo verifica delle conoscenze delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica della Provincia di Pesaro e Urbino, tramite colloquio.

Le conoscenze linguistiche si accertano mediante una prova scritta e orale tramite la quale si accerta la conoscenza della lingua estera prescelta dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco e spagnolo), salvo che venga dimostrato il superamento, nell'ambito del corso universitario, dell'esame di idoneità ad una delle lingue estere sopracitate, nel qual caso la verifica avverrà tramite colloquio.

Si specifica che con tale dizione sono da intendersi le lauree di vecchio ordinamento in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e le lauree di II livello classi 2/S e 95/S, giusto parere del Ministero dell'Università e della Ricerca –Consiglio Universitario Nazionale reso nell'adunanza del 2/04/2009 e recepito dal Decreto Interministeriale del 09/07/2009 e successivi.

Non rientrando l'equipollenza dei titoli di studio tra gli stati, qualità personali e fatti oggetti di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione provinciale procedente, ai sensi dell'art 43 del DPR n. 445 del 2000 l'equipollenza deve essere dimostrata tramite documentazione del Ministero dell'Università (nella figura dell'Università di appartenenza).

All'atto della presentazione della domanda verrà eventualmente accettata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale l'interessato dichiara l'equipollenza del proprio titolo di studio con quello richiesto.

Al termine delle procedure d'esame nel caso di superamento positivo l'interessato dovrà produrre idonea documentazione.

2. Coloro che posseggono i titoli di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, conseguono l'abilitazione per l'esercizio di accompagnatore turistico previa verifica del

superamento, nell'ambito del corso universitario, degli esami attinenti le seguente materie: geografia del turismo, diritto pubblico dell'economia, diritto dei trasporti, organizzazione turistica, legislazione del turismo, idoneità alla lingua inglese con le modalità di cui agli articoli seguenti.

In caso di difformità delle diciture degli esami sarà considerata idonea la documentazione rilasciata dall'Università di appartenenza, atta a dimostrare che gli esami sostenuti e l'effettivo programma svolto corrispondano a quelli previsti dalla normativa.

**Art. 10- Presentazione delle domande**

1. La richiesta di verifica da parte dei soggetti in possesso dei titoli di studio individuati dall'art. 10, quarto comma, della L. 40/2007 e dagli artt. 47 comma 5 e 65 comma 5 della L.R. 9/2006 deve essere inoltrata al Servizio Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino in bollo, sulla base del modulo predisposto dall'ufficio competente.

**Art. 11 - Esiti della verifica**

Con determinazione dirigenziale viene recepito l'esito della verifica ed il soggetto abilitato ai sensi dell'art 47 della L.R. 9/2006 può essere quindi iscritto nell'elenco provinciale degli accompagnatori turistici mentre il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 65 del medesimo T.U. dovrà presentare domanda presso la Regione Marche per l'iscrizione nell'elenco regionale dei direttori tecnici, rispettando le procedure previste dalla L.R. 9/2006.

**Art. 12 - Iscrizione negli elenchi provinciali e/o regionali e rilascio dell'attestato di abilitazione e tesserino di riconoscimento.**

1. L'iscrizione negli elenchi delle Guide turistiche, degli Accompagnatori Turistici, delle Guide naturalistiche e dei Tecnici di comunicazione e marketing turistico, avviene a seguito del superamento dei relativi esami, dell'accertamento dei requisiti autodichiarati nella domanda, del rilascio di un attestato di abilitazione per il quale è dovuto un versamento alla Provincia della somma di € 75,00 (art. 52 L.R. 9/2006) nonché del rilascio di una tessera personale di riconoscimento.
2. Il pagamento del contributo non è richiesto per coloro che già abilitati sostengono unicamente l'esame per l'integrazione di una o più lingue, relativamente alle guide turistiche, guide naturalistiche e tecnici di comunicazione e marketing turistico, in quanto già iscritti negli elenchi di cui sopra.
3. Agli accompagnatori turistici non è data la possibilità di abilitarsi od integrare ulteriori lingue se già abilitati oltre all'inglese.
4. Gli Elenchi provinciali sono pubblici e vi sono indicati la qualifica professionale degli iscritti, le lingue straniere per cui sono abilitati nonché i recapiti telefonici, postali e/o quant'altro ritenuto opportuno, il numero della tessera di riconoscimento nonché per chi ne sia in possesso il numero di partita i.v.a..
5. Gli abilitati che effettuino una modifica relativa al proprio domicilio, residenza o recapito sono tenuti a comunicarlo a questa amministrazione tramite nota scritta per posta o via fax.
6. Agli abilitati alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo viene rilasciato unicamente un attestato di idoneità all'esercizio della professione con il quale presenteranno domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei direttore tecnico presso la Regione Marche secondo le disposizioni previste dalla legge regionale.

**Art. 13 - Gestione degli elenchi provinciali**

1. L'iscrizione negli elenchi provinciali avviene al verificarsi delle seguenti fattispecie:
  - su istanza sia per i nuovi abilitati che per gli abilitati presso altre Province o regioni che intendano iscriversi.
2. La cancellazione dagli elenchi provinciali avviene al verificarsi delle seguenti fattispecie:
  - su istanza dell'interessato;
  - a seguito di accertata perdita dei requisiti, in base a periodiche verifiche, d'ufficio;
  - per decesso.

**Art. 14 - Comunicazione di effettivo esercizio dell'attività**

Ai sensi della L.R. 9/2006 e della D.G.R. del 29 giugno 2007 n. 725, i soggetti iscritti nell'elenco delle professioni turistiche della Provincia di Pesaro e Urbino, presentano al Comune nel quale risiedono o

intendono stabilire il proprio domicilio nonché alla Provincia di Pesaro e Urbino la comunicazione di effettivo esercizio dell'attività entro il 31 gennaio di ogni anno.  
La provincia ai sensi dell'art 53 del T.U. invia annualmente tale elenco aggiornato al Bollettino Ufficiale della Regione Marche, pubblicandolo inoltre sul proprio sito internet e dandone la massima diffusione.

***Art. 15 Determinazione del termine dei procedimenti relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, al rilascio degli attestati, tessere di riconoscimento, iscrizione elenchi, aggiornamento e cancellazione, al riconoscimento dei titoli abilitanti alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, accompagnatore turistico, conseguiti all'estero ed alla professione di accompagnatore turistico conseguiti in Italia***

Ai sensi dell'art. 7 della L. 69/2009 si indica il termine di conclusione dei seguenti procedimenti:

1. Abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (L.R. 9/2006 art. 49; D.G.R. 725/2007): 180 giorni dalla scadenza del bando d'esame;  
Tale termine è determinato dalla complessità del procedimento;
2. Abilitazione all'esercizio di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (L.R. 9/2006 art. 65; D.G.R. 688/2007): 180 giorni dalla scadenza del bando d'esame.  
Tale termine è determinato dalla complessità del procedimento;
3. Rilascio attestato di abilitazione all'esercizio di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (L.R. 9/2006 art. 65; D.G.R. 688/2007): 30 giorni dalla regolarizzazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti degli abilitati;
4. Rilascio attestato di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, tessera di riconoscimento ed iscrizione (L.R. 9/2006 art. 52; D.G.R. 725/2007): 30 giorni dalla regolarizzazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti degli abilitati nonché dal versamento delle somme previste per legge effettuato dagli stessi;
5. Aggiornamento elenchi professioni turistiche (L.R. 6/2006 art. 53; D.G.R. 725/2007): 45 giorni;
6. Cancellazione dagli elenchi delle professioni turistiche (L.R. 6/2006 art. 53; D.G.R. 725/2007): 30 giorni;
7. Riconoscimento titoli abilitanti alla professione di accompagnatore turistico (L. 40/07 art.10 comma 4; D.G.R. 725/07): 30 giorni;
8. Riconoscimento titoli abilitanti alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguiti presso uno Stato estero (L.R. 9/2006 art. 65 comma 5): 90 giorni.
9. Riconoscimento titoli abilitanti alla professione di accompagnatore turistico, conseguiti presso uno Stato estero (L.R.9/2006 art. 47 comma 5): 90 giorni.